



COMUNE DI PICO

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 27 del 18.10.2010

Oggetto: **Approvazione Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Pico.**

L'anno duemiladieci, il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 9.20, nella solita sala adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
PANDOZZI Antonio	X		CONTI Gianfranco	X	
CASALE Bernardino	X		CARNEVALE Ornella	X	
BARTOLOMEI Pasqualino	X		STRADONE Gianpiero	X	
DI MUGNO Giovambattista		X	GROSSI Sabrina		X
CARNEVALE Catia	X		CICERANI Anna	X	
LOMBARDI Tonino	X				
MARSELLA Massimo	X				
ABATECOLA Claudio	X		Assegnati n. 17		
MARCUCCI Valentina	X		In carica n. 17		
D'ANELLA Domenico	X				
LEPORE Giuseppe	X		Presenti n. 15		
PANDOZZI Salvatore	X		Assenti n. 2		

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. **Antonio Pandozzi** nella sua qualità di Sindaco. Assiste il Segretario **Dott. Nicola Benedetto**.

La seduta è pubblica.

Si dà atto che alle ore 9,50 il Consigliere Di Mugno abbandona l'aula. Pertanto, risultano presenti e votanti n. 14 consiglieri

Il Presidente dà lettura del Regolamento.

Chiede di intervenire il Cons. Conti: quali i motivi della videosorveglianza e secondo quali modalità la stessa avverrà?

Risponde il Presidente: si tratta di progetto finanziato dalla Regione Lazio relativamente al centro commerciale naturale. Il progetto è stato condiviso dai commercianti ed è finalizzato a rendere più sicuri alcuni siti del territorio e a prevenire atti vandalici.

Il Cons. Conti sostiene l'inutilità dell'intervento, che non sarebbe idoneo a scongiurare atti vandalici.

Chiede di intervenire il Cons. Abatecola: considerato che si tratta di regolamento attinente a materia molto delicata, sarebbe stato opportuno un esame ad hoc da parte di tutti i consiglieri. A parte questo rilievo, un simile intervento avrebbe un impatto negativo sulla popolazione, atteso che Pico è un paese relativamente tranquillo.

Risponde il Presidente, il quale puntualizza che risponderà per iscritto all'interrogazione presentata dal Cons. Abatecola, atteso che la stessa non andava portata in consiglio. In merito al punto all'o.d.g., il Presidente precisa che l'esigenza di maggiore controllo sul territorio è stata avvertita con forza dai commercianti. L'Amministrazione comunale avverte l'esigenza di prevenire danni a cose di proprietà comune (fontane, panchine, ecc).

Il Cons. Abatecola afferma che la responsabilità per atti vandalici spesso deve essere attribuita all'incuria. Ad esempio, spesso il cancello del cimitero (nel quale si sono verificati furti) è lasciato aperto anche la sera tardi. Pertanto, egli sostiene che gli interventi di cui si tratta potrebbero solo inasprire gli animi ed auspica una partecipazione anche del gruppo di opposizione in sede di progettazione dell'intervento, al fine di rendere lo stesso più efficace.

Segue breve discussione, dalla quale emerge il convincimento della maggioranza di adottare misure finalizzate a prevenire atti vandalici, misure che sono state richieste da più parti.

Si dà atto che alle ore 10.30 entra in aula la Cons. Ornella Carnevale. Pertanto, risultano presenti e votanti n. 15 consiglieri

La Cons. Cicerani osserva che l'attuale maggioranza ha la tendenza alla repressione, così come andrebbe letta l'ordinanza sindacale di chiusura degli esercizi commerciali entro una certa ora.

Della stessa opinione è la Cons. O. Carnevale, la quale sostiene che l'Amministrazione comunale sta mettendo sotto processo i giovani. Invece, occorrerebbe un'opera di educazione civica.

La Cons. Catia Carnevale precisa che l'intervento di cui si discute non è rivolto ai giovani, anche perché nessuno potrebbe sostenere che autori dei pregressi atti vandalici siano stati giovani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che al fine di garantire:
 1. la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;
 2. prevenire e reprimere atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- Che l'Amministrazione Comunale ha installato apposito impianto di videosorveglianza;
- Che occorre assicurare la piena garanzia ed effettività dei diritti delle persone coinvolte nel trattamento di dati personali;
- Che tale intendimento si realizza mediante l'approvazione di apposito Regolamento;

Dato atto che la materia in parola trova la sua disciplina principale nel D.Lgs. n. 196/2003;

Tenuto conto di quanto previsto dal D.L. n. 92/2008 convertito con L. n. 125/2008; dall'art. 6 commi 7 ed 8 del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 convertito con L. n.38/2009 nonché dal provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 08.04.2010;

Vista la proposta di Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Pico allegato alla presente deliberazione con la lettera A);

Acquisiti i pareri ex art. 49 del T.U.E.L.;

Con il seguente scrutinio:

Presenti n. 15 componenti del Consiglio Comunale al momento della votazione;

Favorevoli: n. 10

Astenuti: n. 1 (Abatecola)

Contrari: n. 4 (Conti, Carnevale, Stradone e Cicerani)

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Pico" allegato alla presente con la lettera A) a formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che, giusta la disposizione dell'art. 4 del presente Regolamento, il Sindaco con successivo e separato atto, provvederà a nominare quale responsabile del trattamento dei dati il Comandante della Polizia Locale;
3. Di dare atto che la presente deliberazione non implica, per la sua natura normativa l'assunzione di impegni di spesa.

Con successiva e separata votazione dal seguente esito:

Favorevoli: n. 10

Astenuti: n. 0

Contrari: n. 5 (Abatecola, Conti, Carnevale, Stradone e Cicerani)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Bernardino CASALE

IL PRESIDENTE
F.to Antonio PANDOZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicola Benedetto


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oggi 25 OTT 2010 per n. 15 giorni consecutivi.

Pico, li 25 OTT 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicola Benedetto

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Benedetto




Pico, li 25 OTT 2010

ALLEGATO A



COMUNE DI PICO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI PICO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Pico, regolandone l'uso nei limiti imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel prosieguo denominato "Codice" e dall'art. 6 commi 7 e 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n.11 convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009 n. 38.

Articolo 2

Definizioni e principi

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
TITOLARE: il Comune di Pico competente a disporre l'adozione di impianto di videosorveglianza ai sensi del presente regolamento, e soggetto atto ad indicare le finalità e le modalità operative relative al predetto impianto;
RESPONSABILE: persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
INCARICATI: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
INTERESSATO: la persona fisica, giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
COMUNICAZIONE: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dagli interessati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
DIFFUSIONE: il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
DATO ANONIMO: il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
BLOCCO: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
2. Il presente Regolamento si ispira ai principi illustrati dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento generale sulla videosorveglianza del 08.04.2010.

Articolo 3

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Pico dalla vigente normativa, sono:
 - la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;
 - prevenire e reprimere atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi assicurare maggiore sicurezza ai cittadini.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, né per altre finalità vietate dal Codice, dal Garante per la protezione dei dati personali o dalla normativa vigente.

Articolo 4
Responsabile del trattamento

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o un suo sostituto temporaneo, è designato, dal Sindaco del Comune di Pico, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento.
2. E' onere del Responsabile provvedere a:
 - individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, dando loro, le idonee istruzioni;
 - vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
 - adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;
 - evadere le richieste di informazione eventualmente pervenute da parte del Garante per la protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nella richiesta;
 - interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
 - comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
 - provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
 - ogni altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare.

Articolo 5
Incaricati del trattamento

1. Il Responsabile nomina gli incaricati del trattamento, in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati, nell'ambito degli agenti di polizia locale.
2. L'incaricato del trattamento, ha l'obbligo di:
 - Trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
 - Effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità del presente regolamento;
 - Accedere ai dati nel rispetto delle misure di sicurezza.
3. Prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati del trattamento sono istruiti sulla normativa di riferimento e sulle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 6
Modalità di trattamento

1. I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente Regolamento sono:
- Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - Raccolti e registrati per le finalità del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali, per le quali essi sono stati raccolti o



successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal presente Regolamento.

Articolo 7

Posizionamento degli impianti

1. Gli impianti possono essere posizionati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e comunque in corrispondenza dei punti considerati di maggior interesse per le finalità del presente Regolamento.

Articolo 8

Periodo di conservazione

1. I dati personali, le informazioni e le immagini raccolte saranno conservati per un periodo di 7 (sette) giorni, salvo ulteriori necessità di conservazione secondo le previsioni di legge.

Articolo 9

Obbligo di segnalazione

1. Il Titolare, nelle aree in cui sono posizionati gli impianti, affigge l'informativa in conformità al modello semplificato individuato dal Garante per la protezione dei dati personali salvo laddove l'installazione avvenga ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Articolo 10

Informativa

1. L'informativa esaustiva inerente il trattamento posto in essere dal Titolare, deve essere collocata presso il Corpo di polizia locale.
2. L'informativa deve contenere le seguenti informazioni:
 - Espressa indicazione del Titolare del trattamento;
 - Espressa indicazione del Responsabile del trattamento;
 - Finalità del trattamento;
 - Modalità del trattamento;
 - Diritti esercitabili dall'interessato;
 - Modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
 - Termini di conservazione dei dati personali, informazioni e immagini raccolte.

Articolo 11

Diritti dell'interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. Le istanze degli interessati, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al Responsabile del trattamento individuato, che dovrà provvedere in merito entro 30 (trenta) giorni.



Articolo 12

Comunicazione e diffusione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art.19, comma 2 del D.Lgs.n.196/2003.
2. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile.

Articolo 13

Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt.141 e seguenti del Codice.
2. Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L.241/1990, è il Responsabile del trattamento dei dati personali.